



L.R. 29 novembre 2021, n. 23

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 58/6 del 25 novembre 2021](#), pubblicata nel BURA 1 dicembre 2021, n. 190 Speciale ed entrata in vigore il 2 dicembre 2021)

Testo vigente
(in vigore dal 1/01/2022)

Capo III
Rifinanziamento, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 35

(Modifiche alla l.r. 41/2012)

1. All'[articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41](#) (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"g) casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attivita' proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;" ;
 - b) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"s) ferretro: bara contenente il cadavere, gia' chiusa secondo le modalita' previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);";
 - c) la lettera cc) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"cc) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il ferretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;" .
2. All'[articolo 6 della l.r. 41/2012](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
"a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, e delle case funerarie;" ;
 - b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie di cui all'articolo 37, secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.".
3. All'[articolo 16 della l.r. 41/2012](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso puo' autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione sanitaria al trasferimento di salma puo' essere rilasciata dal Direttore medico della struttura; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.";
 - b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo puo' autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuita' Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilita' di tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.".
4. Il comma 1 dell'[articolo 17 della l.r. 41/2012](#) e' sostituito dal seguente:
 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla

camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalita' indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16.".

5. L'articolo 36 della l.r. 41/2012 e' abrogato.

6. All'articolo 37 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;

e) attivita' proprie delle sale del commiato.";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono soggetti al procedimento di cui al d.p.r. 160/2010. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformita' alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilita' con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie e' necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale.".

7. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/2012 e' sostituito dal seguente:

"3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.".

7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi gia' rilasciati alla data del 2 dicembre 2021.

Note all'art. 35:

Il comma 7-bis e' stato aggiunto dall'art. 9, comma 5, L.R. 24 gennaio 2022, n. 2.
